

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Introduzione

La comunione e la partecipazione nella Chiesa scaturiscono innanzitutto non da esigenze di efficacia pastorale, ma dalla natura della Chiesa stessa, così come è stata riproposta dal Concilio Vaticano II e soprattutto da come è stata voluta dallo stesso Cristo.

Fin dai primi tempi della Chiesa, i Vescovi assunsero il servizio della comunità con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi; i presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopali e suo aiuto e strumento, costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato ad uffici diversi. L'Ordine Sacro e la comune missione fa sì che tra i presbiteri e insieme col Vescovo ci sia una intima fraternità che deve manifestarsi negli incontri, nella comunione di vita, di lavoro e di carità (cf. LG 28).

Per questo i Vescovi devono avere i sacerdoti come “necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio [...] come fratelli e amici”, devono essere “pronti ad ascoltarne il parere, anzi siano loro stessi a consultarli e ad esaminare assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi”. D'altra parte i sacerdoti venerino nei Vescovi “l'autorità di Cristo, supremo pastore, siano uniti ad essi con sincera carità e obbedienza” (PO 7).

In questo orizzonte va compreso il Consiglio Presbiterale: esso vuole essere un segno della fraternità esistente tra i presbiteri e della comunione gerarchica tra il Vescovo e il suo presbiterio, fondata sull'unicità del sacerdozio ministeriale; nel contempo, vuole essere uno strumento di partecipazione per il bene della comunità cristiana. Secondo quanto affermato da PO 7 la finalità del Consiglio Presbiterale è aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi. La lettera della Congregazione per il clero inviata ai presidenti delle Conferenze Episcopali nel 1970, poi, elenca, al n. 5, i vantaggi della costituzione dei Consigli: diviene più facile il contatto con i sacerdoti; si conoscono meglio i loro pareri e i loro desideri; si possono ottenere più accurate informazioni sullo stato della diocesi; si possono scambiare più facilmente le varie esperienze; le necessità dei pastori e del popolo di Dio vengono più evidenziate; le iniziative di apostolato adatto alle odierne contingenze vengono prese con coerenza; attraverso un lavoro comune, le difficoltà possono essere adeguatamente risolte, o almeno meglio studiate.

Natura, competenze

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Noto il Consiglio presbiterale diocesano a norma del presente Statuto. Il Consiglio Presbiterale, come il senato del Vescovo, è formato da presbiteri rappresentanti l'intero collegio presbiterale; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cf. can. 495 § 1).

Art. 2

Il Consiglio Presbiterale Diocesano è convocato e presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale, che ordinariamente ne modera le sessioni. Al Vescovo spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte che i Consiglieri fanno pervenire al Segretario o all'Ufficio di Presidenza. (cf. can. 500 § 1).

Art. 3

Il Consiglio Presbiterale Diocesano ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500 § 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, nei seguenti casi:

1. celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461 § 1);
2. erezione, soppressione e modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515 § 2);
3. destinazione delle offerte parrocchiali e remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531);
4. remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia");
5. istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536 § 1);
6. costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215 § 2);
7. riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2);
8. imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cf. can. 1263).

Non sono pertinenti al Consiglio Presbiterale Diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del Consiglio Presbiterale Diocesano il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf. can. 502).

Su proposta del Vescovo, il Consiglio Presbiterale Diocesano costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cf. can. 1742 § 1).

2. Composizione, designazione, durata in carica

Composizione

Art. 5

§1. Il Consiglio Presbiterale Diocesano si articola in: Presidente; Assemblea; Ufficio di Presidenza; Segretario.

§2. Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

§3. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri designati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- a) un membro eletto per ogni vicariato foraneo (ad eccezione del vicariato di Modica che ne esprime due) dai presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cf. art. 6);
- b) un delegato del CISM della Diocesi.

Sono membri di diritto:

- a) il Vicario Generale;
- b) i Vicari Foranei;
- c) il Rettore del Seminario;
- d) i tre Direttori degli Uffici diocesani che coordinano i settori della Catechesi, della Liturgia e della Caritas.

Sono membri indicati dal Vescovo:

- a) eventuali altri presbiteri scelti per assicurare una rappresentatività adeguata del Collegio presbiterale intero.

§4. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Segretario e da due altri presbiteri eletti dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Presbiterale.

§5. Il Segretario è nominato dal Vescovo tra i presbiteri facenti parte del Consiglio Presbiterale.

Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale Diocesano:

- a) tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- b) i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente la pastorale diocesana (cf. can. 498 § 1).

Norme elettorali specifiche vengono stabilite dal Vescovo in occasione delle elezioni, tenendo conto di quanto prescritto dai cann 119. 164-179 CDC.

Art. 7

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale Diocesano. Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

Durata in carica

Art. 8

Il Consiglio Presbiterale Diocesano dura in carica cinque anni (cf. can. 501 § 1). I singoli componenti eletti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo, a meno che il Vescovo non decida diversamente.

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate;
- per trasferimento ad altro vicariato foraneo, nel caso di Consiglieri rappresentanti vicariali o di Vicari Foranei;
- per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri designati in ragione del proprio ufficio;
- per trasferimento ad altra Diocesi;
- per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 14;
- per altre cause previste dal diritto (cf. can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dai Religiosi, o nominati dal Vescovo. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza

Art. 10

Spetta all'Ufficio di Presidenza il compito di collaborare con il Vescovo nella preparazione dell'Ordine del Giorno di ogni sessione e nel loro svolgimento. L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Il Segretario

Art. 11

Il Segretario, nominato dal Vescovo, resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Spetta al Segretario:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale Diocesano (cf. art. 9);
- b) curare la redazione, insieme all'Ufficio di Presidenza, dell'Ordine del Giorno (cf. artt. 24, 25, 26);
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'Ordine del Giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'Ordine del Giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.
- g) redigere una sintesi del verbale da portare a conoscenza di tutti i presbiteri, al fine di rendere pubblici gli atti del Consiglio.

Le sessioni, lo svolgimento delle sessioni e l'Ordine del Giorno

Le sessioni

Art. 12

Il Consiglio Presbiterale Diocesano si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 13

Il Consiglio Presbiterale Diocesano può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da trattare all'Ordine del Giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

I membri del Consiglio Presbiterale Diocesano sono tenuti a partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata al Segretario prima della sessione. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cf. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo.

Lo svolgimento delle sessioni

Art. 15

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o, se assente o impossibilitato, per mezzo del Vicario Generale.

Art. 16

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 17

Il Vescovo, anche tramite il Segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dai Consiglieri nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 18

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 19

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola al Moderatore. Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole. L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 20

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 21

Eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione verranno formulate dal Segretario al termine della discussione dei singoli punti all'Ordine del Giorno.

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. In caso di elezioni di persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 22

L'Assemblea si esprime validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le mozioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23

La discussione sui singoli punti all'Ordine del Giorno, nei casi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, si conclude con l'intervento del Vescovo che prende atto del parere dell'Assemblea.

L'Ordine del Giorno

Art. 24

L'Ordine del Giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 25

Ogni Consigliere, per tramite dell'Ufficio di Presidenza, o del solo Segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Vescovo inserirà nell'Ordine del Giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cf. art. 2), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata all'Ufficio di Presidenza, o al solo Segretario.

Art. 26

Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima delle sessioni.

Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani

Rapporti con il presbiterio

Art. 27

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. In vista di ogni sessione il Consigliere si impegna a prepararla ascoltando e raccogliendo eventuali suggerimenti o proposte emersi nelle riunioni del clero a vari livelli. I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 28

Il Collegio dei Consultori, formato da membri del Consiglio Presbiterale Diocesano scelti dal Vescovo, sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare dei membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cf. can. 502).

È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

Art. 29

In Sede Vacante il Consiglio Presbiterale Diocesano cessa e i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il Consiglio Presbiterale Diocesano (cf. can. 501 § 2).

Rapporti con il Consiglio Pastorale diocesano

Art. 30

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio Presbiterale Diocesano e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco. È facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico Ordine del Giorno.

Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 31

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio Presbiterale Diocesano ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

Pubblicità degli atti del Consiglio Presbiterale

Art. 32

I verbali delle sessioni del Consiglio Presbiterale Diocesano, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cf. can. 500 § 3), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella rivista diocesana.

Norme finali

Art. 33

La partecipazione alle attività del Consiglio Presbiterale Diocesano è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale diocesana. Le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale Diocesano sono a carico della Diocesi.

Art. 34

Se il Consiglio Presbiterale Diocesano non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il Consiglio Presbiterale Diocesano deve essere ricostituito (cf. can. 501 § 3).

Art. 35

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo, che procederà o di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

CURIA VESCOVILE - NOTO

Prot. C 86a-313a/08

Noto. 3 Aprile 2008

In forza e a norma del Can. 496 del Codice di Diritto Canonico

A P P R O V O

il suddetto Statuto del Consiglio Presbiterale diocesano di questa Diocesi.



Il Cancelliere Vescovile
Joe. C. Maffei

IL VESCOVO
+ [Signature]